



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO NOTIFICHE Ordinanza N. 79 del 19/05/2020

**OGGETTO:** MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – FASE 2 RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE

### IL SINDACO

Visto il DPCM del 27 aprile 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 4.5.2020 al 17.5.2020;

Richiamata l'ordinanza n.64 del 5.5.2020 con la quale, limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare, è stata disposta l'ubicazione del mercato settimanale nell'area adibita a parcheggio retrostante l'Istituto bancario;

Visto il D.L. n.33 del 16 maggio 2020 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid19*" con efficacia dal 18.5.2020 e in particolare l'art.1 commi:

*14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n.19 del 2020 o del comma 16.*

*15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.*

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.565 dell'11.5.2020, con la quale, tra le altre disposizioni, è stato approvato il protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di commercio sulle aree pubbliche "**Allegato A – Mercati, Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante**";

Considerata la necessità di precisare le modalità del graduale allentamento delle misure restrittive per consentire, in sicurezza, la ripartenza delle attività economiche e della vita sociale della popolazione;

Ritenuto opportuno revocare la precedente ordinanza sullo spostamento del mercato alimentare al fine di ricondurlo nella sua originaria ubicazione;

Considerato che

- in questa fase decisiva per la regressione dell'epidemia, è necessario continuare ad agire con misure di cautela a salvaguardia della salute pubblica e, per contenere fenomeni di assembramento, sentite le categorie, sono state precisate alcune modalità operativa sulla riapertura del mercato settimanale;
- a mitigazione della congiunturale situazione, in deroga alla ordinaria disciplina, per tutto il mese di maggio 2020 non si terrà conto di eventuali assenze negli appuntamenti di mercato;

Visto il regolamento comunale sulla disciplina dei mercati (Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 30 novembre 2016);

Concertata per le vie brevi la presente decisione con le associazioni di categoria;

Sentito l'Assessore al ramo;

Visto l'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

La revoca dell'ordinanza n.64 del 5.5.2020.

La riapertura a far data dal 21.5.2020 del mercato settimanale nella sua storica ubicazione, secondo le modalità e cautele esplicitate nel protocollo regionale, allegato A della DGR n.565/2020, fornendo le seguenti precisazioni:

- **schizzo di massima** su come dovranno essere approntati i banchi vendita (\*) **allegato**;
- **segnaletica** da predisporre ed installare a cura dell'operatore economico (\*\*) **allegati**;

(\*) durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito come indicato nello schizzo, dovrà essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura degli spazi con paletti mobili con catenella o corda, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza; nell'area di mercato o fuori dell'area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell'area di mercato sia per attendere il turno per essere servito. In caso di **vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati** la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti"

(\*\*) È obbligo per ogni operatore commerciale:

- realizzare ed installare la specifica segnaletica;
- mettere a disposizione dei lavoratori e dell'utenza prodotti per l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante), guanti monouso e mascherina;

- posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; al termine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dal Comune.

Dispone altresì che, per tutto il mese di maggio non si terrà conto di eventuali assenze negli appuntamenti di mercato.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza. Supporto utile al controllo sarà il Servizio di Protezione civile.

#### DISPONENDO ALTRESÌ

- di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a:
  - alle Associazioni di categoria;
  - All'Ufficio commercio comunale (mail interna);
  - Al Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale di Porto San Giorgio (mail interna);
  - Stazione Carabinieri Comune di Porto San Giorgio (stap222220@carabinieri.it) COD.27912;
  - Alla Prefettura di Fermo ([protocollo.preffm@interno.it](mailto:protocollo.preffm@interno.it)) COD.61251

Ai sensi dell'art.3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (Legge n.1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.

IL SINDACO

Porto San Giorgio, 19/05/2020

LOIRA NICOLA